

CONVENZIONE

POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE - FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Tra

l'Ente di Promozione Polisportive Giovanili Salesiane (di seguito: PGS) con sede in Roma, Via Nomentana 175 - Codice Fiscale 80210550580, nella persona del Presidente pro tempore, Giovanni Gallo, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

e

La Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito: FIP), con sede in Roma, via Vitorchiano 113 – Codice Fiscale 05267070588, nella persona del Presidente pro tempore, Giovanni Petrucci domiciliato per la carica presso la sede legale della FIP suddetta

premesse

1. che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.L.gs n°242/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
2. che il CONI riconosce quali Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
3. che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport;
4. che la FIP è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive affiliate. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le delibere e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), della Federazione Internazionale di riferimento (FIBA) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
5. che la Federazione Italiana Pallacanestro:
 - a) è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla FIBA,



federazione riconosciuta dal CIO;

b) è l'unica rappresentante riconosciuta in Italia dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività inerenti la pratica della Pallacanestro;

c) persegue come obiettivi primari lo sviluppo delle attività sia agonistiche che promozionali e sia a livello nazionale che internazionale della Pallacanestro in ogni sua forma ed in ogni fascia di età secondo gli indirizzi emanati dal CONI. Inoltre, scopi statutari della FIP sono la formazione e l'aggiornamento degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara e dei Dirigenti Sociali e la selezione e preparazione della Squadra Nazionale in rappresentanza dell'Italia presso i campionati internazionali e mondiali;

6. che la PGS:

a) è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ai sensi del 18 dicembre 2008.

b) è riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali (decreto del 3 dicembre 1979 n. 10 – 28419.12000.A).

c) è iscritto al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

d) è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica quale Ente accreditato per la formazione del personale della scuola.

7. che la PGS promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

8. che la Federazione Italiana Pallacanestro e la PGS, di seguito denominate "le Parti", condividono:

a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;

b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Norme generali

1. Le premesse sono parte integrante della Convenzione.



2. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "*patto associativo*" per lo sviluppo della disciplina sportiva della Pallacanestro, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.
3. Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:
 - a. per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, ecc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici e per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi privi di barriere architettoniche;
 - b. per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
 - c. per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della Pallacanestro attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione e a concordare, per quanto possibile, linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo 2 – Rapporti di collaborazione

1. I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle Parti e dei loro tesserati.
2. I rapporti di collaborazione riguardano in particolare:
 - a) affiliazioni delle Società e tesseramento delle persone;
 - b) attività sportiva: organizzazione delle manifestazioni, regolamenti e calendari attività agonistica; partecipazione alle gare;
 - c) formazione dei Quadri Tecnici e dei Giudici di Gara;
 - d) utilizzo degli impianti sportivi;
 - e) iniziative culturali;
 - f) accordi migliorativi;
 - g) collaborazione nel settore specifico della Scuola e degli oratori/parrocchie.
3. I rappresentanti territoriali della FIP e del PGS possono sottoscrivere accordi migliorativi a carattere locale. Tali accordi non devono essere in contrasto con la presente convenzione e con gli Statuti e i Regolamenti federali e del PGS e devono essere inviati, per opportuna conoscenza, al livello nazionale; in assenza di osservazioni e rilievi motivati entro 30 giorni dal ricevimento, la ratifica è ritenuta automatica.



Articolo 3 – Tesseramento

1. I tesserati delle Parti possono partecipare alle manifestazioni di Pallacanestro in virtù del proprio tesseramento all'Ente organizzatore, per la medesima Società sportiva affiliata FIP-PGS o per qualsiasi altra Società sportiva.
2. E' consentita la partecipazione ai campionati indetti da entrambi gli Enti solo se il tesseramento avviene entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento.
3. Gli atleti tesserati FIP possono partecipare all'attività del PGS purché gli stessi non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D regionale in su per l'attività maschile e dalla Serie B regionale in su per l'attività femminile.
4. Fermo restando che il tesseramento avviene entro il 28 febbraio, gli atleti che non abbiano compiuto i 15 anni d'età di qualsiasi Serie o Categoria federale possono prendere parte all'attività indetta dal PGS.

Articolo 4 – Campionati

1. I termini "*Campionato Italiano*" e "*Campione Italiano*" (individuale o a squadre) per tutte le categorie e, in riferimento all'attività internazionale, "*Squadra Italiana*", "*Nazionale*" e "*Atleti Azzurri*", possono essere utilizzati esclusivamente dalla Federazione Italiana Pallacanestro; La PGS può utilizzare i termini "*Campionato Nazionale PGS*" e "*Rappresentativa Nazionale PGS*".
2. In tutte le manifestazioni la PGS si impegna ad applicare i Regolamenti tecnici (di gioco e di impiantistica) emanati dalla FIP, adottando eventuali proprie disposizioni regolamentari di carattere educativo. In particolare, la PGS, per l'attività svolta con atleti senior dovrà fare riferimento alle Disposizioni Organizzative Annuali federali, nazionali e regionali, previste per il Campionato di Promozione maschile e Serie C femminile.
3. La PGS si impegna a svolgere tutte le attività senior esclusivamente su campi di gioco omologati dalla FIP.
4. La PGS si impegna a iniziare l'attività senior dopo il 30 novembre di ogni anno.
5. Ad inizio di ogni stagione sportiva, gli Organi Nazionali della FIP comunicano al PGS, non appena stabilite, le date del proprio Calendario Nazionale. Gli Organi territoriali della FIP e del PGS concordano le date delle manifestazioni di loro competenza non coincidenti con gli eventi inseriti nel calendario nazionale, armonizzandole, ove possibile, in un unico calendario.

Articolo 5 – Giustizia




1. I provvedimenti disciplinari che prevedono sospensioni dall'attività superiori a sei mesi inflitte da uno dei due Enti, varranno anche per l'altro Ente, previa ratifica degli organi competenti di ciascun Ente. Detti provvedimenti dovranno essere notificati tempestivamente all'atto della loro deliberazione.

Articolo 6 - Arbitri

1. La PGS svolge corsi di formazione arbitrale con il supporto tecnico della FIP. Gli arbitri formati all'interno di detti corsi potranno essere utilizzati, qualora richiesto, dalla FIP locale e saranno inquadrati dalla FIP con la qualifica di "arbitro amatoriale" a meno che lo stesso arbitro faccia richiesta di tesseramento all'interno del settore arbitrale federale. Per gli arbitri di esclusiva formazione del PGS è previsto, dopo due anni di attività, un colloquio di idoneità a livello tecnico-federale per l'abilitazione a svolgere attività federale. Per gli arbitri di esclusiva formazione FIP è previsto un colloquio per l'inserimento nei ruoli arbitrali PGS.
2. La PGS si impegna a mettere a disposizione di FIP l'elenco degli arbitri a loro disposizione che hanno anche tesseramento federale.
3. La FIP, secondo le varie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione degli arbitri del PGS agli aggiornamenti periodici localmente previsti. Inoltre la FIP, attraverso le sue strutture tecniche e formative agevolerà la PGS con l'invio dei materiali prodotti a vario scopo (formativo, tecnico, aggiornamento, etc.).
4. Al fine di tutelare e garantire il regolare svolgimento delle rispettive competizioni, la FIP e la PGS si impegnano a coordinare il lavoro dei rispettivi uffici designazioni, in particolar modo dei Comitati Territoriali. In caso di designazione concomitante prevarrà la designazione della FIP.
5. Gli arbitri FIP che sono assegnati a Campionati nazionali non saranno coinvolti in attività del PGS.
6. La PGS si impegna ad attenersi alla circolare dei rimborsi predisposta dalla FIP relativa al campionato di Promozione maschile e Serie C femminile per il riconoscimento agli arbitri del gettone e del rimborso delle spese in occasione delle gare della propria attività. La FIP si impegna a comunicare al PGS la circolare dei rimborsi entro il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 7 - Allenatori

1. La FIP collabora all'effettuazione di corsi per allenatori promossi dal PGS e realizzati secondo programmi, regolamenti e piani di studio federali, con la presenza di un formatore nominato dalla Federazione.
2. La FIP, secondo le varie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione di tecnici del



PGS agli stages per allenatori.

3. I corsi per allenatori promossi dal PGS devono essere tenuti da formatori indicati dalla FIP.
4. Gli allenatori di esclusiva formazione del PGS che ne facciano istanza, dopo due anni di attività, ad esito di un colloquio di idoneità a livello tecnico-federale saranno inquadrati con la qualifica di allievo allenatore.
5. La FIP, nei limiti delle proprie possibilità, fornirà:
 - a) l'assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento delle manifestazioni ufficiali dell'Ente mettendo inoltre a disposizione i propri arbitri ed ufficiali di campo;
 - b) il sostegno, nelle diverse forme, delle iniziative, manifestazioni promozionali (con esclusione di Campionati organizzati dall'Ente) realizzate con il Patrocinio e/o la collaborazione diretta della FIP che abbiano carattere nazionale, abbiano rilevante rilievo partecipativo e particolare risonanza e pubblicizzazione da parte dei mass-media.
5. La PGS, nei limiti delle proprie possibilità, si impegna:
 - a) a dare risalto e pubblicizzare, nelle forme dovute e concordate, l'assistenza offerta dalla FIP;
 - b) a favorire la partecipazione all'attività della FIP delle proprie Società.

Articolo 8 – Istruttori Minibasket

1. La FIP collabora all'effettuazione di corsi per istruttori minibasket promossi dal PGS e realizzati secondo programmi, regolamenti e piani di studio federali, con la presenza di un formatore nominato dalla Federazione.
2. La FIP, secondo le varie disponibilità, si impegna a favorire la partecipazione degli istruttori del PGS agli stages per istruttori minibasket.
3. I corsi per istruttori minibasket promossi dal PGS devono essere tenuti da formatori indicati dalla FIP.
4. Gli istruttori minibasket di esclusiva formazione del PGS che ne facciano istanza, dopo due anni di attività, ad esito di un colloquio di idoneità a livello tecnico-federale saranno inquadrati con la qualifica di istruttore regionale.

Articolo 9 – Iniziative culturali

1. In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.



2. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 10 – Commissione Paritetica e controversie

1. Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica Nazionale, l'incarico di definire, per quanto possibile, programmi tecnici, i calendari dell'attività sportiva e altri aspetti concernenti l'attività sportiva e quella formativa, secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.
2. Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 11 – Durata

1. La presente Convenzione ha la durata di un quadriennio olimpico dal momento della sottoscrizione e decade automaticamente.
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, la presente Convenzione può essere liberamente disdetta per mezzo di lettera raccomandata a firma del Presidente di uno dei due Enti firmatari.
3. Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Roma, 28 novembre 2014

Il Presidente delle
Polisportive Giovanili Salesiane



Il Presidente della
Federazione Italiana Pallacanestro

